

# TI\_GERICHTE 15.1997.00174 vom 11. Dezember 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-12-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1997.00174](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.00174)

FR: TI\_GERICHTE 15.1997.00174 du 11 décembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 15.1997.00174 del 11 dicembre 1998

## Erwägungen

### E. 2

a) Per l'art. \_\_\_\_\_ (che riprende l'art. 278 vLEF, in vigore fino al 31 dicembre 1996) il creditore che avesse ottenuto un sequestro primario deve promuovere l'esecuzione (o l'azione) deve domandare l'esecuzione (a convalida dello stesso) entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di sequestro. In caso di opposizione al precetto esecutivo da parte dell'escusso, il creditore, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, deve presentare domanda di rigetto oppure promuovere azione di riconoscimento; se la domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l'azione di merito entro dieci giorni dalla notificazione della decisione sul rigetto (art. 279 cpv.2 LEF). La promozione di un'esecuzione oppure di una causa a convalida del sequestro non è invece necessaria in linea di principio quando al momento della concessione del sequestro per lo stesso credito sia già stata promossa un'esecuzione. In tal caso l'esecuzione già pendente vale o ipso iure esecuzione a convalida del sequestro e continua in sostanza alle medesime condizioni (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.92, p.424; cfr. tuttavia DTF 93 III 70; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 60 p. 491 n.7; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 390).

b) Qualora il creditore non osservi i termini stabiliti dall'art. 279 LEF oppure ritiri o lasci perimere l'azione o l'esecuzione a convalida oppure la sua azione è definitivamente respinta dal giudice, il sequestro è revocato (art. 280 LEF). Diversamente, quando il debitore non abbia fatto opposizione o questa sia stata definitivamente rigettata, l'esecuzione continua, su domanda di prosecuzione da parte del creditore, in via di pignoramento o di fallimento secondo la persona del debitore (art. 279 cpv.3 LEF). In particolare, in caso di esecuzione in via di pignoramento i beni sequestrati - e solo quelli (DTF 51 III 117; Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. II, §58 n.18 p.474; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.99, p.426) - vengono pignorati e il sequestro, quale misura conservativa a carattere provvisorio a garanzia dell'esecuzione del credito per il quale è stato concesso, ha così conseguito il suo fine, il pignoramento essendo subentrato ad esso (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.94, p.425).

3. In concreto i tre enti pubblici hanno promosso contro \_\_\_\_\_, a garanzia di pretese fiscali, ciascuno due distinte esecuzioni (rispettivamente le esecuzioni n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ il Comune, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ il Cantone, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ la Confederazione) per i medesimi crediti (prestazione di garanzia per fr. 1'777'139.90 il Comune, per fr. 2'500'000.-- il Cantone e per fr. 2'200'000.-- la Confederazione) - salvo che per la questione degli interessi, richiesti soltanto con le esecuzioni n. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ - a convalida di due distinti sequestri (rispettivamente i sequestri n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ il Comune,

n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ il Cantone, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ la Confederazione, fondati su differenti cause di sequestro), che colpiscono tuttavia medesimi beni.

Ora, i sequestri cronologicamente più recenti (n. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, tutti del 13 dicembre 1996 ed eseguiti il 20 dicembre 1996) sono stati chiesti a tutela di crediti (prestazioni di garanzie) per i quali - almeno per l'ammontare del capitale - già erano state promosse ed ancora erano pendenti delle esecuzioni, e meglio le esecuzioni di cui ai \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ notificati il 4 luglio 1995 a convalida dei precedenti sequestri n. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ ed n. \_\_\_\_\_. Nella misura in cui i crediti sottesi ai due (gruppi di) sequestri si identificano, si pone la questione se la promozione delle esecuzioni a convalida dei secondi - avvenuta con i PE n. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ - comporti un'inammissibile pluralità di esecuzioni.

a) Se infatti l'esistenza simultanea di due sequestri sugli stessi beni e a garanzia del medesimo credito non è a priori esclusa (per lo meno - come è il caso in concreto - quando i sequestri si fondano su differenti cause di sequestro, cfr. \_\_\_\_\_ cons. \_\_\_\_\_ in fine), non è invece in principio ammissibile promuovere nello stesso tempo più esecuzioni per lo stesso credito, per lo meno quando nella prima esecuzione si è già chiesto il proseguimento o si è in grado di chiederlo (\_\_\_\_\_): contro i nuovi precetti esecutivi l'escusso può fare opposizione, rispettivamente in caso di manifesta identità del credito dedotto in esecuzione, può interporre \_\_\_\_\_).

Al principio del divieto della pluralità di esecuzioni per lo stesso credito il Tribunale federale ha invero da tempo previsto un'eccezione proprio nel caso di esecuzioni a convalida di sequestri: se infatti più sequestri per lo stesso credito sono stati eseguiti in circondari diversi, il creditore è tenuto a promuovere un'esecuzione a convalida in ogni differente circondario, se nessuno di essi coincide con quello del domicilio dell'escusso (\_\_\_\_\_).

b) Nel caso in esame tuttavia l'oggetto dei sequestri più recenti è costituito da (una parte dei) beni colpiti dai precedenti sequestri; inoltre proprio per questo il luogo del sequestro risulta essere il medesimo, e con esso il luogo delle esecuzioni a convalida. In siffatte circostanze, nella misura in cui vi sia identità tra i crediti per i quali sono state promosse le esecuzioni a convalida dei primi sequestri e i crediti sui quali si fondano i secondi sequestri, per questi ultimi non è necessario promuovere alcuna esecuzione a convalida, essendo esse ipsoconvalidate dalle esecuzioni già pendenti: in questa misura le esecuzioni promosse a loro convalida rappresentano anzi un'inammissibile doppia esecuzione per lo stesso credito.

In altri termini le esecuzioni n. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ - contro la promozione delle quali l'escusso non ha invero interposto tempestivo ricorso - restano di per sé in vigore, tuttavia l'ufficio dovrà tenere conto del fatto che le stesse si giustificano unicamente per quanto riguarda gli interessi sui crediti (prestazione di garanzia per fr. 1'777'139.90 il Comune, per fr. 2'500'000.-- il Cantone e per fr. 2'200'000.-- la Confederazione) già dedotti in esecuzione con i PE n. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_, e meglio gli interessi del 5% dal 14 novembre 1996 su fr. 1'777'139.90 per il Comune, del 5% dal 14 novembre 1996 su fr. 2'500'000.-- per il Cantone e del 6% dal 14 novembre 1996 su fr. 2'200'000.-- per la Confederazione.

4. Va infine rilevato che - come ricordato al cons. \_\_\_\_\_ - nell'ambito del proseguimento di esecuzioni a convalida di sequestri possono essere pignorati unicamente i beni colpiti dai sequestri (DTF 51 III 117; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.99, p.426; Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. II, §58 n.18 p.474 e §60 n.10 p.492 s.). In questo senso vanno esclusi dal pignoramento quei beni che non fossero già stati iscritti nei relativi verbali di sequestro, quando anche tali beni si trovassero nel medesimo circondario di esecuzione. In particolare dall'atto di pignoramento 26 giugno 1997 va depennata l'iscrizione sub Beni mobili, cifra 9, relativa a 60 \_\_\_\_\_ fr. 1'000.-- cadauna, che non risulta né dai verbali dei sequestri n. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_, né da quelli dei sequestri n. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_.

5. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 271 ss., 91 ss. LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 16 settembre 1997 di \_\_\_\_\_, è accolto nel senso dei considerandi.

2. L'esecuzione n. \_\_\_\_\_ (creditore: Comune di \_\_\_\_\_) resta in vigore limitatamente all'ammontare degli interessi del 5% calcolati su fr. 1'777'139.90 dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.

2.1. L'esecuzione n. \_\_\_\_\_ (creditore: Stato del Cantone Ticino) resta in vigore limitatamente all'ammontare degli interessi del 5% calcolati su fr. 2'500'000.-- dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.

2.2. L'esecuzione n. \_\_\_\_\_ (creditore: Confederazione Svizzera) resta in vigore limitatamente all'ammontare degli interessi del 6% calcolati su fr. 2'200'000.-- dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.

2.3. Le esecuzioni n. \_\_\_\_\_ (creditore: Comune di \_\_\_\_\_), n. \_\_\_\_\_ (creditore: Stato del Cantone Ticino) e n. \_\_\_\_\_ (creditore: Confederazione Svizzera) restano in vigore per l'ammontare del capitale (prestazione di garanzia di fr. 1'777'139.90 il Comune, di fr. 2'500'000.-- il Cantone e di fr. 2'200'000.-- la Confederazione) e per le spese esecutive.

3. Dall'atto di pignoramento 26 giugno 1997, sub Beni mobili, è depennata la seguente iscrizione:

- cifra 9: 60 azioni \_\_\_\_\_, Chiasso da fr. 1'000.-- cadauna.

4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

6. Intimazione a: - \_\_\_\_\_

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

La segretaria

### **E. 2.1**

L'esecuzione n. \_\_\_\_\_ (creditore: Stato del Cantone Ticino) resta in vigore limitatamente all'ammontare degli interessi del 5% calcolati su fr. 2'500'000.-- dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.

### **E. 2.2**

L'esecuzione n. \_\_\_\_\_ (creditore: Confederazione Svizzera) resta in vigore limitatamente all'ammontare degli interessi del 6% calcolati su fr. 2'200'000.-- dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.

### **E. 2.3**

Le esecuzioni n. \_\_\_\_\_ (creditore: Comune di \_\_\_\_\_), n. \_\_\_\_\_ (creditore: Stato del Cantone Ticino) e n. \_\_\_\_\_ (creditore: Confederazione Svizzera) restano in vigore per l'ammontare del capitale (prestazione di garanzia di fr. 1'777'139.90 il Comune, di fr. 2'500'000.-- il Cantone e di fr. 2'200'000.-- la Confederazione) e per le spese esecutive. 3. Dall'atto di pignoramento 26 giugno 1997, sub "Beni mobili", è depennata la seguente iscrizione: - cifra 9: "60 azioni \_\_\_\_\_, Chiasso da fr. 1'000.-- cadauna". 4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

### **E. 3**

In concreto i tre enti pubblici hanno promosso contro \_\_\_\_\_, a garanzia di pretese fiscali, ciascuno due distinte esecuzioni (rispettivamente le esecuzioni n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ il Comune, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ il Cantone, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ la Confederazione) per i medesimi crediti (prestazione di garanzia per fr. 1'777'139.90 il Comune, per fr. 2'500'000.-- il Cantone e per fr. 2'200'000.-- la Confederazione) - salvo che per la questione degli interessi, richiesti soltanto con le esecuzioni n. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ - a convalida di due distinti sequestri (rispettivamente i sequestri n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ il Comune, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ il Cantone, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ la Confederazione, fondati su differenti cause di sequestro), che colpiscono tuttavia medesimi beni. Ora, i sequestri cronologicamente più recenti (n. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, tutti del 13 dicembre 1996 ed eseguiti il 20 dicembre 1996) sono stati chiesti a tutela di crediti (prestazioni di garanzie) per i quali - almeno per l'ammontare del capitale - già erano state promosse ed ancora erano pendenti delle esecuzioni, e meglio le esecuzioni di cui ai \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ notificati il 4 luglio 1995 a convalida dei precedenti sequestri n. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ ed n. \_\_\_\_\_. Nella misura in cui i crediti sottesi ai due (gruppi di) sequestri si identificano, si pone la questione se la promozione delle esecuzioni a convalida dei secondi - avvenuta con i PE n. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ - comporti un'inammissibile pluralità di esecuzioni. a) Se infatti l'esistenza simultanea di due sequestri sugli stessi beni e a garanzia del medesimo credito non è a propri esclusa (per lo meno - come è il caso in concreto - quando i sequestri si fondano su differenti cause di sequestro, cfr. \_\_\_\_\_ cons. \_\_\_\_\_ in fine ), non è invece in principio ammissibile promuovere nello stesso tempo più esecuzioni per lo stesso credito, per lo meno quando nella prima esecuzione si è già chiesto il proseguimento o si è in grado di chiederlo (\_\_\_\_\_): contro i nuovi precetti esecutivi l'escusso può fare opposizione, rispettivamente in caso di manifesta identità del credito dedotto in esecuzione, può interporre \_\_\_\_\_. Al principio del divieto della pluralità di esecuzioni per lo stesso credito il Tribunale federale ha invero da

tempo previsto un'eccezione proprio nel caso di esecuzioni a convalida di sequestri: se infatti più sequestri per lo stesso credito sono stati eseguiti in circondari diversi, il creditore è tenuto a promuovere un'esecuzione a convalida in ogni differente circondario, se nessuno di essi coincide con quello del domicilio dell'escusso (\_\_\_\_\_). b) Nel caso in esame tuttavia l'oggetto dei sequestri più recenti è costituito da (una parte dei) beni colpiti dai precedenti sequestri; inoltre proprio per questo il luogo del sequestro risulta essere il medesimo, e con esso il luogo delle esecuzioni a convalida. In siffatte circostanze, nella misura in cui vi sia identità tra i crediti per i quali sono state promosse le esecuzioni a convalida dei primi sequestri e i crediti sui quali si fondano i secondi sequestri, per questi ultimi non è necessario promuovere alcuna esecuzione a convalida, essendo eo ipso convalidati dalle esecuzioni già pendenti: in questa misura le esecuzioni promosse a loro convalida rappresentano anzi inammissibile doppia esecuzione per lo stesso credito. In altri termini le esecuzioni n.\_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_\_ e n.\_\_\_\_\_ - contro la promozione delle quali l'escusso non ha invero interposto tempestivo ricorso - restano di per sé in vigore, tuttavia l'ufficio dovrà tenere conto del fatto che le stesse si giustificano unicamente per quanto riguarda gli interessi sui crediti (prestazione di garanzia per fr. 1'777'139.90 il Comune, per fr. 2'500'000.-- il Cantone e per fr. 2'200'000.-- la Confederazione) già dedotti in esecuzione con i PE n.\_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_\_ e n.\_\_\_\_\_, e meglio gli interessi del 5% dal 14 novembre 1996 su fr.1'777'139.90 per il Comune, del 5% dal 14 novembre 1996 su fr. 2'500'000.-- per il Cantone e del 6% dal 14 novembre 1996 su fr. 2'200'000.-- per la Confederazione.

#### **E. 4**

Va infine rilevato che - come ricordato al cons.\_\_\_\_\_ - nell'ambito del proseguimento di esecuzioni a convalida di sequestri possono essere pignorati unicamente i beni colpiti dai sequestri (DTF 51 III 117; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.99, p.426; Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. II, §58 n.18 p.474 e §60 n.10 p.492 s.). In questo senso vanno esclusi dal pignoramento quei beni che non fossero già stati iscritti nei relativi verbali di sequestro, quand'anche tali beni si trovassero nel medesimo circondario di esecuzione. In particolare dall'atto di pignoramento 26 giugno 1997 va depennata l'iscrizione sub "Beni mobili", cifra 9, relativa a "60 \_\_\_\_\_ fr. 1'000.-- cadauna", che non risulta né dai verbali dei sequestri n.\_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_\_ e n.\_\_\_\_\_, né da quelli dei sequestri n.\_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_\_ e n.\_\_\_\_\_.

#### **E. 5**

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

#### **E. 6**

Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza II  
presidente  
La segretaria